*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 156° - Numero 100**

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 2 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014.

**Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981, recante istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, che ha accentrato le competenze in materia di formazione statistica presso la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, concernente la struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che ha previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Visto l'articolo 21, comma 1, del cennato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale stabilisce che al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse e che le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza;

Visto, inoltre, l'articolo 21, comma 6, del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 21 e che fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le attività formative e amministrative degli organismi soppressi siano regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Scuola nazionale dell'am-

ministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Considerate le risorse stanziate iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio a legislazione vigente;

Visti gli Accordi stipulati tra le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi e la Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del citato articolo 21, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. Marianna Madia;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. La Scuola nazionale dell'amministrazione subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa e di progetto, in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

Art. 2.

*Risorse strumentali*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Scuola nazionale dell'amministrazione subentra nella detenzione dell'immobile, già in uso alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, sito in Roma, via Maresciallo Caviglia n. 24, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla medesima data.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Scuola nazionale dell'amministrazione subentra nei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi derivanti dai contratti in essere connessi all'immobile di cui al comma 1 e pone in essere le procedure negoziali eventualmente necessarie.

3. Gli altri immobili utilizzati dalle Scuole ed Istituti di formazione soppressi dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ove non necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni di riferimento, sono rilasciati con avvio immediato delle necessarie procedure.

4. I beni mobili, ivi compresi quelli di natura informatica, presenti nell'immobile sito in Roma, via Maresciallo Caviglia n. 24, sono assegnati alla Scuola nazionale dell'amministrazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla medesima data.

5. Della consegna dell'immobile di cui al comma 1 è redatto apposito verbale, predisposto in doppio originale. Il verbale contiene inoltre gli elenchi inerenti i beni mobili e i beni strumentali assegnati ai sensi del comma 4.

Art. 3.

*Risorse finanziarie*

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del precedente articolo 1, sono assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, le risorse destinate all'attività di formazione stanziate sui pertinenti capitoli iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa per gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto (Tabelle A, B, C, D ed *E)* che ne costituiscono parte integrante ad eccezione della quota destinata all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del cennato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Alla Scuola nazionale dell'amministrazione vengono, altresì, trasferite le risorse finanziarie per le spese di natura obbligatoria relativa al personale di cui al comma 4 del citato articolo 21 nonché alle spese di funzionamento relative all'immobile trasferito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

2. Per la liquidazione dei rapporti già in capo alla soppressa Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti aperti e intestati alla soppressa scuola.

3. I conti correnti di cui al comma 2, rimangono aperti fino alla definitiva chiusura delle operazioni di rendicontazione e di regolazione della gestione relativa all'esercizio finanziario 2014.

4. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui citati conti correnti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato al termine delle operazioni di chiusura della rendicontazione di cui al comma precedente, per essere eventualmente riassegnate:

*a)* alla Scuola nazionale dell'amministrazione per corrispondere le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti giuridici, contratti e convenzioni in cui la Scuola subentra;

*b)* allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal presente decreto, subentra in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di sui sono titolari le Scuole e gli Istituti soppressi.

2. Con specifici accordi, le Amministrazioni di riferimento delle Scuole soppresse possono concedere alla Scuola nazionale dell'amministrazione, in uso gratuito, immobili o porzioni di essi, già utilizzati dalle Scuole di formazione soppresse e non dismessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, per lo svolgimento delle funzioni trasferite dall'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. All'esito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, eventuali economie in relazione alle risorse trasferite ai sensi del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, viene autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni compensative al fine di dare attuazione al presente decreto.

5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere apportate le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito, anche, del definitivo accertamento delle risorse.

6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*
MADIA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze:*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2015*

*Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne – Prev. n. 751*

ALLEGATO

| Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Risorse da trasferire | | |
| **Capitolo** | **Piano gestionale** | **Denominazione** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 3937 | 1 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 3.751.178 | 3.591.927 | 3.489.262 |
| 3935 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE | 754.216 | 754.216 | 754.216 |
| 7394 | 1 | SOMME DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER ESSERE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO E SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ANCHE RIVOLTE ALLA DIFFUSIONE DEL "MADE IN ITALY" | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

**Tabella B - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

| | | | Risorse da trasferire | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capitolo** | **Piano gestionale** | **Denominazione** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1245 | 12 | SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI | 98.636 | 250.000 | 250.000 |
| 1245 | 14 | SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, IVI COMPRESE LE ATTREZZATURE ED I RELATIVI ONERI DI INSTALLAZIONE FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, IVI COMPRESE LO SVILUPPO DELL' ONLINE LEARNING. SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, DI PUBBLICAZIONI, IVI COMPRESE QUELLE DESTINATE AGLI ALLIEVI PER L'ATTIVITA' DEI CORSI; SPESE PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI PER CONTO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO. | 6.301 | 6.410 | 6.392 |

## Tabella C - Ministero dell'Interno

| | | | Risorse da trasferire | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano gestionale | Denominazione | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2920 | 13 | SPESE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 119.126 | 119.126 | 119.126 |
| 2947 | 13 | SPESE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 84.800 | 84.800 | 84.800 |

## Tabella D - Ministero della Difesa

| Capitolo | Piano gestionale | Denominazione | Risorse da trasferire | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1265 | 7 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. | 260.000 | 260.000 | 260.000 |

**Tabella E Ministero dell'economia e delle finanze - ISTAT**

| Capitolo | Piano gestionale | Denominazione | Risorse da trasferire | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1680 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | 120.874 | 130.000 | 130.000 |

15A02985

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 2015.

**Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 17 aprile 2015 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, n. 97587, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 31528 del 16 aprile 2015 del Dipartimento del tesoro direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 17 aprile 2015 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 32314 del 17 aprile 2015 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 17 aprile 2015 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 21 aprile 2015 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 23 dicembre 2014, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,00% 1.03.2009/2025 cod. IT0004513641 per l'importo nominale di euro 1.663.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 133,133 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 3,75% 01.08.2016 cod. IT0004019581 per nominali euro 462.824.000,00 al prezzo di euro 104,710;

BTP 4,00% 01.02.2017 cod. IT0004164775 per nominali euro 404.813.000,00 al prezzo di euro 106,880;

BTP 5,25% 01.08.2017 cod. IT0003242747 per nominali euro 781.731.000,00 al prezzo di euro 111,385;

CCTeu 15.10.2017 cod. IT0004652175 per nominali euro 419.411.000,00 al prezzo di euro 101,560.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 17 aprile 2015 (regolamento 21 aprile 2015), è la seguente:

| titolo emesso | importo nominale in circolazione |
|---|---|
| BTP 5,00% 01.03.2009/01.03.2025 (IT0004513641) | 23.868.669.000,00 |
| titoli riacquistati | |
| BTP 3,75% 01.02.2006/01.08.2016 (IT0004019581) | 26.275.410.000,00 |
| BTP 4,00% 01.08.2006/01.02.2017 (IT0004164775) | 24.493.562.000,00 |
| BTP 5,25% 01.02.2002/01.08.2017 (IT0003242747) | 23.518.269.000,00 |
| CCTeu 15.10.2010/15.10.2017 (IT0004652175) | 14.427.235.000,00 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A03347

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2015.

**Modifica al decreto 1° agosto 2012 con il quale al laboratorio Epta Nord S.r.l., in Conselve, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel regi-

stro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 1° agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 192 del 18 agosto 2012 con il quale al laboratorio «Epta Nord S.r.l.», ubicato in Conselve (PD), Via Padova n. 58 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 13 aprile 2015 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 1° agosto 2012;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 1° agosto 2012 per le quali il laboratorio «Epta Nord S.r.l.», ubicato in Conselve (PD), Via Padova n. 58, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Composizione acidica: Acido miristico (C14:0), Acido miristoleico (C14:1), Acido pentadecanoico (C15:0), Acido pentadecenoico (C15:1), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1), Acido stearico (C18:0), Acido oleico (C18:1), Acido trans-oleico (C18:1), Acido linoleico (C18:2), Acido trans-linoleico (C18:2), Acido linolenico (C18:3), Acido trans-linolenico (C18:3), Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido beenico (C22:0), Acido erucico (C22:1), Acido lignocerico (C24:0), Acido nervonico (C24:1) (>= 0,01% sul tot.) | Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Composizione e contenuto di steroli: Colesterolo, Brassicasterolo, 24-Metilencolesterolo, Campesterolo, Campestanolo, Stigmasterolo, Delta-7-Campesterolo, Delta-5,23-Stigmastadienolo, Clerosterolo, Beta-sitosterolo, Sitostanolo, Delta-5-Avenasterolo, Delta-5,24-Stigmastadienolo, Delta-7-Stigmastenolo, Delta-7-Avenasterolo (((0,1-100) % per ogni sterolo; >= 0,1 mg/100g su sostanza grassa)) | Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993 + Reg. UE 1348/2013 allegato IV |
| Saggio di Kreis | NGD C56 -79 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2015

*Il direttore generale:* GATTO

**15A03183**

DECRETO 17 aprile 2015.

**Modifica al decreto 1º agosto 2012 con il quale al laboratorio Epta Nord S.r.l., in Conselve , è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 1° agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 192 del 18 agosto 2012 con il quale al laboratorio «Epta Nord S.r.l.», ubicato in Conselve (PD), Via Padova n. 58 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 13 aprile 2015 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 1° agosto 2012;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 1° agosto 2012 per le quali il laboratorio «Epta Nord S.r.l.», ubicato in Conselve (PD), Via Padova n. 58, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova | Norma/metodo |
|---|---|
| Acidità totale | OIV MA-AS313-01 R2009 |
| Acidità volatile | OIV MA-AS313-02 R2009 |
| Anidride solforosa libera e totale | OIV MA-AS323-04B R2009 |
| Ceneri | OIV MA-AS2-04 R2009 |
| Metanolo | OIV MA-AS312-03 A R2009 |
| Sostanze riducenti | OIV MA-AS311-01 A R2009 |
| Ocratossina A | OIV MA-AS315-10 R2011 |
| pH | OIV MA-AS313-15 R2011 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2015

*Il direttore generale:* GATTO

**15A03184**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2015.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Si.Ma.L. trasporti», in Prato e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Società cooperativa SI.MA.L. Trasporti»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 55.381,00 si riscontra una massa debitoria di € 442.415,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 395.451,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa SI.MA.L. Trasporti», con sede in Prato (codice fiscale 02025410974) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Salini, nato il 30 agosto 1952 e domiciliato in Roma, via San Crescenziano n. 48.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro:* GUIDI

**15A03159**

DECRETO 26 marzo 2015.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Primavera – Società cooperativa», in San Lucido e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione Europea delle Cooperative ha chiesto che la società «Primavera - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 700.486,00, si riscontra una massa debitoria di € 992.735,00 ed un patrimonio netto negativo di € 305.063,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare a presentare le controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primavera - Società cooperativa», con sede in San Lucido (CS) (codice fiscale 02507220784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967 e domiciliata in Oriolo (CS), via Roma n. 184.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

*D'ordine del Ministro*
*Il capo di Gabinetto*
COZZOLI

**15A03160**

---

DECRETO 31 marzo 2015.

**Scioglimento della «G.P. (gestione pratiche) cooperativa sociale», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 31 ottobre 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 26 giugno 2014 prot. n. 117998 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.P. (Gestione Pratiche) cooperativa sociale» con sede in Pistoia, costituita in data 21 maggio 2003, codice fiscale 01497370476, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Giambene, nato a Pistoia, il 22 aprile 1959, codice fiscale GMBPLG-59S22G713U, con studio in Quarrata (PT), via Montalbano n. 140.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2015

*Il direttore generale:* MOLETI

**15A03158**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2015.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju ) nel territorio della regione Puglia.** (Ordinanza n. 241).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) in considerazione dell'esigenza di disporre di poteri straordinari per attuare le misure di cui trattasi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 228 dell'11 marzo 2015 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia»;

Ritenuto necessario apportare alcune integrazioni all'ordinanza n. 225/2015 anzidetta, al fine di consentire la massima tempestività nell'attuazione delle attività previste nel Piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Vista la richiesta formulata dal Presidente della Regione Puglia con nota prot. n. 1129/SP del 17 aprile 2015 di integrazione delle deroghe previste dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 4136 del 21 aprile 2015;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

*Integrazione deroghe previste dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015.*

1. All'elenco delle disposizioni normative di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 a cui il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono derogare, sulla base di apposita motivazione, è aggiunta la seguente:

«- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, articolo 50, comma 1, lett. *d)*, lett. *g)* - limitatamente al provvedimento di diffida per l'esecuzione delle misure previste nel Piano degli interventi - , lett. *h)*, e comma 2;».

Art. 2.

*Modifica art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015.*

1. All'art. 1, comma 3, primo periodo, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 dopo le parole: «può avvalersi» sono aggiunte le seguenti parole: «del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

*Il Capo del Dipartimento della protezione civile*
CURCIO

**15A03224**

---

ORDINANZA 22 aprile 2015.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in provincia di Matera.** (Ordinanza n. 239).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 5 gennaio 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera»;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014, che demanda al Commissario delegato di raccordare le attività previste dal medesimo provvedimento con quelle contemplate dalla sopra citata ordinanza n. 145/2014;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente alla gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il dirigente dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso, con relativo quadro economico.

4. Il dirigente dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014, che viene al medesimo intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

*Il Capo del Dipartimento della protezione civile*
CURCIO

**15A03225**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Deursil».

*Estratto determina V&A/511 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI).

Medicinale DEURSIL.

Confezione AIC n.:

023605013 - "50 mg capsule rigide" 20 capsule rigide;

023605025 - "50 mg capsule rigide" 40 capsule rigide;

023605037 - "50 mg capsule rigide" 60 capsule rigide;

023605076 - "150 mg capsule rigide" 20 capsule rigide;

023605088 - "150 mg capsule rigide" 30 capsule rigide;

023605090 - "150 mg capsule rigide" 40 capsule rigide;

023605102 - "300 mg capsule rigide" 10 capsule rigide;

023605114 - "300 mg capsule rigide" 20 capsule rigide;

023605126 - "450 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 10 capsule rigide a rilascio prolungato;

023605138 - "450 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

023605140 - "225 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 10 capsule rigide a rilascio prolungato;

023605153 - "225 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

023605165 - "225 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

023605177 - "225 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 40 capsule rigide a rilascio prolungato,

alla società: Cheplapharm Arzneimittel GMBH con sede legale e domicilio in Bahnhofstr. 1A, 17498 - Mesekenhagen (Germania).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03141**

### Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Timoptol».

*Estratto determina V&A n. 486 del 13 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Italia S.r.l. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma (RM):

Medicinale: TIMOPTOL;

Confezione:

A.I.C. n. 024278107 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278121 - «0,50% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278133 - «XE 0,25% collirio a rilascio prolungato» flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278145 - «XE 0,50% collirio a rilascio prolungato» flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus,

alla società:

Santen Italy S.r.l. (codice fiscale 08747570961) con sede legale e domicilio fiscale in Via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124.

*Stampati*

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

**15A03142**

## Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Dikepril».

*Estratto determina V&A n. 502 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.Pharm s.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia - Roma (RM):

Medicinale: DIKEPRIL;

Confezione:

A.I.C. n. 038598013 - «5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 038598025 - «20 mg compresse» 14 compresse,

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma (RM).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03143**

## Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Levonis».

*Estratto determina V&A n. 503 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici T.S. S.r.l. (codice fiscale 05777711002) con sede legale e domicilio fiscale in Via Maria Gabriella dell'Unità n. 2 - Pal. 13 - 00046 Grottaferrata - Roma (RM):

Medicinale: LEVONIS;

Confezione:

A.I.C. n. 035351016 - «Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 035351028 - «Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 035351030 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml,

alla società:

Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in Via della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio - Salerno (SA).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03144**

## Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Urofos».

*Estratto determina V&A/504 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale n. 03115090874) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Alcide De Gasperi n. 165/B, 95127 - Catania (CT).

Medicinale: UROFOS.

Confezione A.I.C. numeri:

038556015 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

038556027 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine,

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre n. 59, 00134 - Roma (RM).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03149**

## Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Trazer».

*Estratto determina V&A/505 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice fiscale

n. 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia n. 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale: TRAZER.

Confezione A.I.C. n. 036010015 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule,

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre n. 59, 00134 - Roma (RM).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03150**

## Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cinetrin».

*Estratto determina V&A/506 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre n. 59, 00134 - Roma (RM).

Medicinale: CINETRIN.

Confezione A.I.C. n. 038759015 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse,

alla società:

Neopharmed Gentili S.r.l. (codice fiscale n. 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo n. 15, 20143 - Milano (MI).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03151**

## Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Kamelyn».

*Estratto determina V&A/507 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wellington Street Development Pharma Limited con sede legale e domicilio in 47, Oaklands Drive Rathgar - Dublino 6 - Irlanda.

Medicinale: KAMELYN.

Confezione A.I.C. n. 036276020 - «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Neopharmed Gentili S.r.l. (codice fiscale n. 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo n. 15, 20143 - Milano (MI).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03152**

## Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tacigen».

*Estratto determina V&A/508 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wellington Street Development Pharma Limited con sede legale e domicilio in 47, Oaklands Drive Rathgar - Dublino 6 - Irlanda.

Medicinale: TACIGEN.

Confezione A.I.C. n. 036260026 - «0,1 % crema» tubo 30 g,

alla società:

Neopharmed Gentili S.r.l. (codice fiscale n. 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo n. 15, 20143 - Milano (MI).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03153**

**Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Acridon».**

*Estratto determina V&A/509 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale n. 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese n. 250, 51020 - Pistoia (PT).

Medicinale: ACRIDON.

Confezione A.I.C. n. 039615012 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse,

alla società:

Neopharmed Gentili S.r.l. (codice fiscale n. 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo n. 15, 20143 - Milano (MI).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03154**

**Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Nebulcort».**

*Estratto determina V&A/512 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Italchimici S.p.a. (codice fiscale 01328640592) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina 5 km 29, 00040 - Pomezia - Roma (RM).

Medicinale NEBULCORT.

Confezione AIC n. 034803015 - «0,1% soluzione per nebulizzatore» flacone da 30 ml

alla società: ITC Farma S.r.l. (codice fiscale 02158490595) con sede legale e domicilio fiscale in via Pier Luigi Nervi, 164, 04100 - Latina.

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03155**

**Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Enalapril Germed».**

*Estratto determina V&A/513 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DOC Generici Srl (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI).

Medicinale: ENALAPRIL DOC GENERICI.

Confezione:

AIC n. 039287014 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

AIC n. 039287026 - "20 mg compresse» 14 compresse divisibili,

alla società: Germed Pharma S.r.l. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Venezia, 2, 20834 - *Nova* Milanese (MB).

Con variazione della denominazione del medicinale in ENALAPRIL GERMED.

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03156**

**Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tensivopril».**

*Estratto determina V&A/510 del 16 marzo 2015*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.PHARM S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 22, 00040 - Pomezia - Roma (RM).

Medicinale TENSIVOPRIL.

Confezione AIC n. 038732018 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse,

alla società: S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

*Stampati*

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A03157**

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

### Avviso relativo all'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella e delle corrispondenti misure di salvaguardia.

Si rende noto che, in data 22 dicembre 2014, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 1 ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella e le corrispondenti misure di salvaguardia.

Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Il Piano è consultabile sul sito www.adbve.it

**15A03238**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Conferimento di onorificenze al merito di marina

Con decreto ministeriale n. 184 del 1° aprile 2015 al Primo Maresciallo nocchiere di porto Massimo Casula, nato il 20 novembre 1967 a Codroipo (UD), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteo, noncurante della propria incolumità, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela "Dralion". Con il suo operato dava lustro e decoro alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar Mediterraneo, 5 marzo 2013.

Con decreto ministeriale n. 185 del 1° aprile 2015, al Capo di 2ª classe (già Capo di 3ª classe) nocchiere di porto Angelo Fresi, nato il 18 luglio 1978 a Bosa (OR), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Direttore di macchina di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteo, noncurante della propria incolumità, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela "Dralion". Con il suo operato dava lustro e decoro alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar Mediterraneo, 5 marzo 2013.

Con decreto ministeriale n. 186 del 1° aprile 2015, al Secondo Capo nocchiere di porto Gianluca Canzedda, nato il 4 novembre 1976 a Olbia (OT), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di macchina della motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteo, noncurante della propria incolumità, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela "Dralion". Con il suo operato dava lustro e decoro alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar Mediterraneo, 5 marzo 2013.

Con decreto ministeriale n. 187 del 1° aprile 2015, al Secondo Capo nocchiere di porto Raffaele Fonnesu, nato il 19 settembre 1976 a Carbonia (CI), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di coperta di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteo, noncurante della propria incolumità, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela "Dralion". Con il suo operato dava lustro e decoro alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar Mediterraneo, 5 marzo 2013.

Con decreto ministeriale n. 188 datato 1° aprile 2015 al Sergente nocchiere di porto Giovanni Deligia, nato il 10 maggio 1978 a San Gavino Monreale (CA), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Addetto ai servizi di coperta di motovedetta, durante una complessa operazione di ricerca e soccorso in mare con proibitive condizioni meteo, noncurante della propria incolumità, operava con altissima professionalità dimostrando abnegazione, grande perizia marinaresca, sprezzo del pericolo ed encomiabile altruismo per portare in salvo l'equipaggio dell'imbarcazione a vela "Dralion". Con il suo operato dava lustro e decoro alla Marina Militare italiana e al Corpo delle Capitanerie di Porto». Mar Mediterraneo, 5 marzo 2013.

**15A03243**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Comunicato relativo al decreto 16 febbraio 2015 finalizzato alla copertura delle indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale. Anno di riferimento 2011.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale» il decreto 16 febbraio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 273 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e finalizzato alla copertura delle indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico. Anno di riferimento 2011.

**15A03185**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-100) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**